

STATUTO

COP 21 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN STRADA CIPATA 116

Numero REA: MN - 257819

Codice fiscale: 02497550208

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 6.578 RACCOLTA N. 4.146	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la Società cooperativa denominata "COP 21 So-	
	cietà Cooperativa".	
	La società ha sede nel Comune di Mantova (MN) all'indirizzo	
	risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di at-	
	tuazione del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-	
	za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-	
	mune; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il tra-	
	sferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indi-	
	cato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di offrire ai soci occasioni di lavoro giustamente re-	
	munerato e tale da valorizzare e incrementare le conoscenze e	
	competenze professionali.	
	Ai soci viene perciò richiesto (art. 5) il possesso dei re-	
	quisiti idonei a garantire la loro partecipazione attiva e	
	interessata all'esercizio dell'attività sociale di cui al-	
	l'art. 4 al fine di trarre da essa i vantaggi di cui al comma	
	precedente.	
	L'interesse di essi alla partecipazione alle attività sociali	
	si concretizza effettuando i conferimenti di servizi e pre-	
	stazioni lavorative, in qualunque forma, nei limiti delle lo-	
	ro possibilità e capacità e tenuto conto delle esigenze pro-	
	ductive e commerciali della cooperativa.	
	Le modalità di instaurazione, svolgimento e cessazione del-	
	l'attività mutualistica saranno oggetto di appositi regola-	
	menti da approvarsi dall'assemblea dei soci che dovranno sta-	
	bilire termini, modalità e condizioni di effettuazione dei	
	conferimenti e dei criteri per la determinazione dei	
	ristorni.	
	La Cooperativa, per lo svolgimento della propria attività	
	dovrà avvalersi dell'opera e degli apporti di prestazioni la-	
	vorative e/o servizi da parte dei soci in misura sempre pre-	
	valente classificandosi perciò quale cooperativa a mutualità	

	prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti Codice Civile.	
	La Cooperativa può tuttavia operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto l'esercizio di attività produttive diverse	
	(agricole, industriali commerciali e/o di servizi) ivi com-	
	prese quelle dirette alla valorizzazione del territorio in	
	cui opera dal punto di vista ambientale.	
	A tali fini la cooperativa può organizzare e gestire stabil-	
	mente o temporaneamente in proprio o per conto di terzi atti-	
	vità dirette:	
	a. alla coltivazione di terreni per l'esercizio di colture	
	erbacee e arboree destinate all'ottenimento, in particolare,	
	di biomassa da destinare alla produzione di energia da fonti	
	rinnovabili;	
	b. allo stoccaggio e conservazione dei prodotti agricoli pro-	
	pri e/o acquistati da terzi e la eventuale lavorazione e/o	
	trasformazione degli stessi;	
	c. all'esercizio delle prestazioni per la conduzione di im-	
	pianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;	
	d. all'esercizio per conto terzi delle lavorazioni agricole	
	di: aratura, preparazione del terreno, concimazione, semina,	
	diserbo, trattamenti fitosanitari, irrigazione, raccolta,	

	sfalcio, trinciatura nonché livellamenti, scavo di fossi e	
	canali, ecc.;	
	e. alle lavorazioni manuali sui frutteti e vigneti (potatura,	
	spollonatura, legatura, vendemmia, raccolta) e ogni altra	
	prestazione necessaria per la manutenzione degli impianti e	
	della loro produttività;	
	f. alla manutenzione del verde pubblico e privato ivi compre-	
	sa l'assistenza tecnica colturale e fitosanitaria, anche for-	
	nendo le materie sussidiarie (sementi, concimi, antiparassi-	
	tari, ecc.) necessarie per l'espletamento del servizio ove	
	richiesto dal committente;	
	g. alla fornitura di servizi di pulizia e sanificazione di	
	siti e ambienti civili e industriali;	
	h. alla fornitura di servizi di carattere ambientale, pulizia	
	di aree pubbliche, raccolta differenziata dei rifiuti e atti-	
	vità affini, raccolta, trasporto, stoccaggio di materiale de-	
	stinabile al riciclaggio e riuso nonché acquisto e vendita	
	anche previo trattamento (selezione, riduzione volumetrica,	
	riparazione, trasformazione, restauro) ai fini della valoriz-	
	zazione economica di detti materiali;	
	i. alla fornitura di servizi per l'efficientamento energetico	
	di edifici pubblici e privati, impianti solari termici e fo-	
	tovoltaici ivi compresa la pulizia degli stessi;	
	j. alla fornitura di servizi quali, a titolo meramente indi-	
	cativo, quelli di sgombero e trasloco di locali, di manuten-	

	zione di edifici e impianti (idraulici, elettrici, ecc.) di	
	dotazione degli stessi nonché di custodia e sorveglianza.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle specifiche	
	norme tempo per tempo vigenti, la Cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa o affine alle attività so-	
	praelencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni di natura commerciale, industriale, finanzia-	
	ria, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo	
	amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie	
	od utili per la realizzazione delle attività che costituisco-	
	no l'oggetto sociale.	
	Essa potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese aventi per oggetto attività analo-	
	ghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia in-	
	direttamente, sia in Italia sia all'estero, nonché rilasciare	
	garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché	
	non nei confronti del pubblico e purché tali attività non	
	vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che co-	
	stituiscono l'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31	
	Gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle	
	prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professiona-	

	li e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per	
	tempo vigente in materia e, in particolare, ai sensi di quan-	
	to disposto dall'art. 113 D.l. 1 settembre 1993, n. 385.	
	La Cooperativa si inibisce la raccolta del risparmio tra il	
	pubblico e le attività previste dal D.l. 415/96, essa però	
	può ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono disciplinate da apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci:	
	a) le persone fisiche che, per capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale possano parteci-	
	pare all'attività della cooperativa contribuendo al suo eser-	
	cizio e al suo sviluppo realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative	
	nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 142/2001 e	
	successive modificazioni e integrazioni nonché norme e prov-	
	vedimenti di attuazione;	
	b) soggetti tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 23	

	D.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 come modificato	
	dall'art. 14 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59 nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.	
	c) aziende agricole in genere comunque costituite esercenti	
	attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile che, non	
	avendo interessi contrastanti con quelli della società, siano	
	interessati al conseguimento dell'oggetto sociale.	
	In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabi-	
	litati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, Codice Civile, i cui dirit-	
	ti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa anche per	
	il previo completamento della loro formazione per l'inseri-	
	mento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis Codice	
	Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine con	
	riguardo sia al rapporto sociale e sia al rapporto mutuali-	
	stico.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa ovvero il mancato rispetto degli impegni di parteci-	
	pazione alle attività economiche della stessa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	

	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti	
	dall'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Ammissione del socio)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:	
	a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale e indirizzo di posta elettronica (se posseduto);	

	b) l'effettiva attività svolta, la condizione professionale e	
	le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limi-	
	ti di legge;	
	d) la categoria di soci alla quale chiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni	
	nonchè di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale di cui agli artt. 41 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f),	
	dovrà indicare espressamente l'impegno a prestare la propria	
	opera per il conseguimento dello scopo e oggetto sociale con	
	le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni e	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali ed in rap-	
	porto alla quantità e qualità del lavoro disponibile in Coo-	
	perativa.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	

	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte durante l'esercizio con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	

	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione alla Cooperativa da effettuarsi me-	
	diate lettera raccomandata o PEC.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per:	
	- recesso;	

	- esclusione;	
	- causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo ovvero anche	
	solo sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro di-	
	sponibile.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione avanti il Tribunale nella cui circoscrizio-	
	ne ha sede la società.	
	Il recesso non può essere parziale e ha effetto dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda rela-	
	tivamente sia al rapporto sociale e sia al rapporto di scam-	
	bio mutualistico fatto salvo, per i soci lavoratori, il pe-	

	riodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento in-	
	terno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione del socio)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione e, nel caso del socio lavoratore,	
	che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro	
	con la Cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni legittimamente adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti inter-	
	ni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla società a qualsiasi titolo;	

	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal presente statuto;	
	g) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo;	
	h) che nell'esecuzione del proprio lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	j) che venga condannato con sentenza irrevocabile per reati	
	che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto di lavoro;	
	k) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli articoli 41	

	e seguenti nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Art. 12 (Recesso ed esclusione del socio)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie (con esclusione della legittimità) sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato da-	
	gli artt. 41 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla data di comunicazio-	
	ne dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione del socio)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota di capitale sociale versata ed eventual-	
	mente rivalutata a norma del successivo art. 24, comma 4,	
	lett. c), n. 4) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	

	to sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, Codice Civile.	
	La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della presta-	
	zione mutualistica e dei prestiti, con il credito derivante	
	da penali, ove previste da appositi regolamenti, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuo-	
	ri dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è	
	sciolto.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote di	
	capitale interamente liberate, eventualmente rivalutate, nel-	
	la misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, comma	
	2 e 3, Codice Civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	Il rimborso delle quote di capitale in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, in assenza	
	di specifica richiesta, si prescrive con il decorso di 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	Nei casi di esclusione per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere c), d), e) e g), la società può compensare il debito	
	derivante dal rimborso delle quote di capitale, del sovrapp-	
	rezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, o-	
	ve previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e	
	da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori hanno ad oggetto denaro e	
	sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del va-	
	lore di euro 10.000,00 (diecimila / 00) cadauna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 5 (cinque).	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 Codice Civile.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea straordi-	
	naria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	

	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al-	
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Am-	
	ministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Ammi-	
	nistrativo provvedera' ad indicarne altro gradito; in mancan-	
	za, il socio potra' trasferire liberamente le azioni.	
	Art. 19 (Emissione azioni dei soci sovventori)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a. l'importo complessivo dell'emissione;	
	b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c. il termine minimo di durata del conferimento;	
	d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi	
	coloro che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5	
	voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo	
	criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto fra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	

	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibili-	
	ta' previste per i soci operatori.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 21 (Soci finanziatori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice Civile.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci operatori, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilità, le condizioni di	
	trasferimento, gli obblighi e le altre disposizioni connessi	
	con la partecipazione al rapporto mutualistico.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straor-	
	dinaria ovvero con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con	
	le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, con la	
	quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'e-	
	missione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti	
	ai portatori dei titoli emessi.	

	Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamen-	
	te non inferiore al tasso minimo spettante ai detentori dei	
	buoni postali fruttiferi ordinari corrente nel mese del ver-	
	samento tenuto conto della durata del prestito.	
	Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in pre-	
	senza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile d'eser-	
	cizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi sino al	
	quinto compreso.	
	Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei	
	soci cooperatori in misura superiore a quella sopra indicata,	
	tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finan-	
	ziatori senza ulteriori maggiorazioni.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del successivo art. 25, è consentita solo dopo che siano sta-	
	te effettuate le destinazioni degli utili a favore dei soci	
	finanziatori di cui al presente articolo.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni	
	dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle quote dei soci coo-	
	peratori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto alle quote dei soci cooperatori, per	
	il loro valore nominale.	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, ai	
	soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia de-	
	corso il periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di	
	iscrizione nel libro soci.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti Codice Civile, per un importo cor-	
	rispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsa-	
	re azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 Co-	
	dice Civile e nei limiti ivi previsti.	
	L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore	
	al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali	
	rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.	
	Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea di emissione delle	
	azioni destinate ai soci finanziatori, queste sono trasferi-	
	bili alle condizioni previste dall'art. 2530 Codice Civile.	
	TITOLO VI	
	FINANZIAMENTO DA SOCI E DA TERZI	
	Art. 22 (Strumenti finanziari di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va puo' emettere obbligazioni, titoli di debito nonche' stru-	
	menti finanziari privi di diritti di amministrazione ai sensi	
	degli artt. 2410 e seguenti e 2483 Codice Civile.	
	In tale caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	

	blea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalita' di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita'	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.	
	2363 e segg. Codice Civile, in quanto compatibili con le di-	
	sposizioni del presente statuto.	
	I titoli di debito e strumenti privi dei diritti di ammini-	
	strazione possono essere emessi esclusivamente nei confronti	
	di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi del-	
	l'art. 2483 Codice Civile e dell'art. 111-octies delle dispo-	
	sizioni transitorie e di attuazione.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi del patrimonio)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	

	a. da un numero illimitato di quote del valore di euro	
	250,00. Nessun socio può avere una quota superiore a quella	
	stabilita dalla legge;	
	b. da azioni nominative trasferibili (con diritto di prela-	
	zione dei soci cooperatori) del valore nominale di Euro	
	10.000,00 (diecimila / 00) ciascuna riservate ai soci sovven-	
	tori per la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di	
	cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c. dai conferimenti dei soci finanziatori e dai sottoscritto-	
	ri di strumenti finanziari;	
	2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci	
	deceduti;	
	3. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	4. dalla riserva straordinaria;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile, ha fa-	
	coltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote di capitale e loro alienazione)	
	Le quote di capitale non possono essere sottoposte a pegno o	
	a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la	

	Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) il 30% a riserva legale indivisibile;	
	b) il 3% ai Fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione ai sensi dell'art. 11 Legge 31 Gennaio	
	1992, n. 59;	
	c) la parte rimanente sarà destinata a:	
	1) un dividendo ai soci cooperatori rapportato al capitale	
	sociale effettivamente versato in misura mai superiore al li-	
	mite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	2) remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad	

	un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito per	
	i soci cooperatori;	
	3) remunerazione del capitale versato dai soci finanziatori	
	nelle misure stabilite a norma dell'art. 21 e dai sottoscrit-	
	tori di strumenti finanziari nelle misure stabilite in sede	
	di emissione nelle misure stabilite in sede di emissione;	
	4) aumento gratuito del capitale sociale con le modalità ed i	
	limiti previsti dall' art. 7 della Legge 31 Gennaio 1992, n.	
	59;	
	5) l'eventuale rimanenza alla riserva ordinaria.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili oppure di riserve divisibili	
	fra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori (sovventori e detentori di azioni	
	di partecipazione cooperativa) e ai possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Non può essere assunta alcuna delibera di distribuzione di	
	destinazione degli utili annuali, in presenza di utili ca-	
	pienti per la remunerazione dei soci detentori di strumenti	
	finanziari partecipativi da parte dell'assemblea, e se assun-	
	ta è nulla, ove non si provveda anche alla delibera di di-	
	stribuzione del dividendo nella misura fissa minima a favore	

	dei soci sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi	
	ove previsto in sede di emissione degli stessi.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	Il vantaggio mutualistico atteso dai soci è rappresentato	
	dalla remunerazione massima dei conferimenti di lavoro e/o	
	servizi da essi effettuati.	
	Al termine dell'esercizio ove le risultanze dell'attività mu-	
	tualistica lo consentano e, comunque, nei limiti dell'avanzo	
	economico della stessa, l'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno da corrispondere ai soci	
	cooperatori.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata in correlazione alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il so-	
	cio stesso e comunque mai in misura superiore ai limiti pre-	
	visti per le cooperative a mutualità prevalente e/o ai fini	
	fiscali.	
	In particolare i ristorni attribuiti ai soci lavoratori che	
	costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione non	

	possono, in ogni caso, superare la misura del 30 % (trenta	
	per cento) dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi	
	dell'art. 3, comma 1 e 2, lett. a), Legge 3 Aprile 2001, n.	
	142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorsi fra la Cooperativa e il socio stesso,	
	ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento predisposto dal Consiglio di amministrazione da appro-	
	varsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, Codice Civi-	
	le e che disciplinerà le modalità di determinazione delle in-	
	tegrazioni predette in relazione a ciascuna tipologia di con-	
	ferimento.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto:	
	- delle ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- della qualifica professionale,	
	- dei compensi erogati,	
	- del tempo di permanenza in cooperativa, dei provvedimenti	
	disciplinari nel corso dell'anno.	
	I ristorni, potranno essere assegnati, oltre che mediante e-	
	rogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 27 (Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso inviato	
	o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, tramite PEC, consegnata	
	a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di con-	
	vocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino espressamente dal libro soci).	
	L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare an-	
	che il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia),	
	la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	

	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la mag-	
	gioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se no-	
	minati, tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art. 28 (Compiti dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori e ai soci finanziatori;	
	3) procede alla nomina dei membri dell'organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci o del sindaco u-	
	nico e del revisore legale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori, ai Sindaci e al revisore legale;	
	6) delibera sul riconoscimento del ristorno ai sensi	
	dell'art. 25 del presente statuto;	
	7) assume le deliberazioni nel merito dello stato di crisi a-	
	ziendale;	
	8) approva i regolamenti interni ai sensi dell'art. 2521, ul-	
	timo comma con particolare riferimento a quello di cui alla	
	Legge 142/2001;	
	9) delibera sulla responsabilità dei membri dell'organo ammi-	
	nistrativo e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno,	
	ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 Codi-	
	ce Civile.	
	Art. 29 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 31 (Diritto di voto e rappresentanza)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, comma	
	2.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente	
	diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di so-	
	cio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	sindaco come disposto dall'art. 2372 Codice Civile mediante	

	delega scritta che non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa mediante delega scritta che non può essere rilasciata	
	con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società e' amministrata da un Consiglio di amministrazio-	
	ne composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	sette eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne deter-	
	mina, di volta in volta, il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	e' scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	

	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Dopo il rinnovo dei membri in scadenza, il Consiglio, nel suo	
	seno, elegge il Presidente e il Vice Presidente.	
	Art. 34 (Poteri degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi	
	poteri per la gestione della Societa', fatti salvi quelli che	
	la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.	
	Il Consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 Codice Ci-	
	vile (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci) ad uno o piu' dei suoi componenti, determi-	
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di e-	
	sercizio della delega.	
	Ogni 120 (centoventi) giorni o, al massimo ogni 180 (centoot-	
	tanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonche' sulle operazioni di maggior rilievo (in termini di	
	dimensioni o caratteristiche) effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazione e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo e' convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	

	stratori.	
	La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera rac-	
	comandata, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) gior-	
	ni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento in modo che gli Amministrato-	
	ri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Art. 36 (Sostituzione degli amministratori)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori	
	per qualunque causa, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perche' provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	

	carica sino alla sua sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministra-	
	tori investiti di particolari mansioni, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti.	
	L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 38 (Rappresentanza della società')	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Egli perciò' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrizioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Allo stesso compete anche la facoltà' di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Socie-	
	ta' davanti a qualsiasi autorità' giudiziaria e amministrati-	
	va, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà' conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-	

	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in ma-	
	teria.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Se obbligatorio per legge ovvero per deliberazione dell'As-	
	semblea l'organo di controllo può essere costituito:	
	- da un sindaco unico ove ne ricorrano i presupposti;	
	- dal Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e	
	due membri supplenti;	
	in ogni caso eletti dall'Assemblea la quale, in caso di orga-	
	no collegiale, provvede anche alla nomina del Presidente del	
	Collegio.	
	I Sindaci o il sindaco unico restano in carica per tre eser-	
	cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica. Essi sono sempre rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci o del sindaco unico e'	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'inte-	
	ro periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio o il sindaco unico vigilano sull'osservanza della	
	legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo amministrativo contabile e gestio-	
	nale adottato dalla societa' e sul suo corretto funzionamento.	
	I Sindaci o il sindaco unico devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano effe-	

	tuate con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti eseguiti anche individual-	
	mente;	
	c) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	d) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Ammini-	
	stratori;	
	e) compiere ogni altro atto previsto dalla legge.	
	Il Collegio sindacale o il sindaco unico potranno esercitare	
	anche il controllo legale se integralmente composto da revi-	
	sori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mi-	
	nistero della Giustizia.	
	Art. 40 (Revisione legale dei conti)	
	Nei casi in cui, ai sensi del D.lgs. 39/2010, e' obbligato-	
	rio, ovvero quando lo deliberi l'assemblea dei soci, la so-	
	cietà istituisce il controllo legale dei conti.	
	L'incarico per il controllo legale dei conti è attribuito	
	dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione	
	ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche al collegio	
	sindacale o al sindaco unico, se nominati.	
	L'incaricato del controllo legale esercita le funzioni ad es-	
	so demandate dalla legge nel rispetto delle norme di compor-	
	tamento emanate dagli ordini professionali.	
	L'assemblea all'atto della nomina dell'incaricato del con-	
	trollo legale deve determinare il corrispettivo per tutta la	

	durata dell'incarico triennale.	
	Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del	
	bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed e'	
	rieleggibile.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	

	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice	
	di procedura civile;	
	b) tre, negli altri casi;	
	c) nei casi di controversie di valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dall'organo deputato alla nomina.	
	Gli Arbitri sono scelti, in relazione all'oggetto del conten-	
	dere fra professionisti competenti per la specifica materia o	
	le materie e sono nominati dal Presidente della camera di	
	Commercio di Mantova seguito di su istanza delle parti ovvero	
	anche della sola parte più diligente.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1, D.lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03 i	
	soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere	

	secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Es-	
	si, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trat-	
	tazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	

	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, dai soci finanziatori e dai sottoscrittori degli strumenti finanziari, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 24, lett. c), n. 4), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 24, lett. c), n. 4), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti interni)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	

	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al	
	regolamento di cui all'art. 6 Legge 142/2001, potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le	
	Assemblee straordinarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni di eventuali Comitati tecnici.	
	Art. 47 (Clausole mutualistiche, indivisibilità e devoluzione	
	delle riserve)	
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514 Codice Civi-	
	le, classificandosi la cooperativa a mutualità prevalente,	
	si prevedono le seguenti inderogabili clausole mutualistiche:	
	- ai soci spetta un dividendo rapportato al capitale sociale	
	effettivamente versato in misura mai superiore al limite sta-	
	bilito dal codice civile o disposizioni speciali per le coo-	
	perative a mutualità prevalente;	
	- il medesimo limite di cui alla precedente lettera a) deve	
	essere osservato anche per la remunerazione di strumenti fi-	
	nanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;	
	- le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	- in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patri-	

47 di 48

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.P.R. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese